



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITA

Via Cappuccini N° 113 – Tel.0803902382 -- 0803942014 -- Fax. 0803901503 -- e-mail:ufficio.viabilita@comune.giovinazzo.ba.it -C.F.80004510725

ORDINANZA N. 133/P.L. del 10/11/2015 _____/uian

OGGETTO: Istituzione divieto di fermata Piazzale Leichardt, tratto compreso tra via Madonna degli Angeli e via Solferino.

IL COMANDANTE LA P.L.

VISTA la Delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2015, avente ad oggetto "Riqualificazione urbana del Lungomare Esercito Italiano"

CONSIDERATO che a seguito degli inizi lavori è stata riscontrata la necessità di eseguire alcuni interventi di segnaletica stradale per un più funzionale assetto della viabilità della zona interessata;

VISTO che il programma predisposto comporta l'istituzione del divieto di fermata in Piazzale Leichardt, tratto compreso tra via Madonna degli Angeli e via Solferino;

RAVVISATA pertanto la necessità di istituire il divieto di fermata ambo i lati dal civico n.2 di Piazzale Leichardt all'intersezione con via Madonna degli Angeli e il divieto di fermata (lato recinzione cantiere) dall'intersezione con via Fossato all'intersezione con via Solferino, per far salve le esigenze rappresentate e per motivi di ordine Pubblico;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.L. N° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO l'Art. 110 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 28/11/2014.

ORDINA

Istituire, dal giorno 10/11/2015, il divieto di fermata ambo i lati dal civico n.2 di Piazzale Leichardt all'intersezione con via Madonna degli Angeli e il divieto di fermata (lato recinzione cantiere) dall'intersezione con via Fossato all'intersezione con via Solferino, per far salve le esigenze rappresentate e per motivi di ordine Pubblico.

STABILISCE

CHE sia apposta da parte del responsabile del Servizio Viabilità e Traffico della Polizia Locale, tutta la necessaria segnaletica.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it e la notifica a:

- Comando Stazione CARABINIERI;

La Polizia Locale e la forza pubblica sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Chiunque viola le norme contenute nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Avverte altresì

- che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa Amministrazione Comunale da parte del responsabile.

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

- che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

**IL COMANDANTE LA P.L.
Dott. Filomeno CAMPOREALE**